La soluzione si sta facendo strada per ovviare alle poco chiare prescrizioni di legge

Fatture a doppia indicazione

Accanto al numero ci sarà anche l'anno di emissione

DI VALERIO STROPPA

Numerazione progressiva delle fatture anno per anno. L'identificazione univoca dei documenti sarà garantita dall'apposizione, accanto al numero, dell'anno di emissione della stessa. In caso di fatturazione mensile di una prestazione, per esempio, i documenti recheranno i numeri 1/2013, 2/2013 e così via fino alla n. 12/2013. La numerazione della prima fattura emessa nel 2014 sarà invece 1/2014. E così a seguire per il futuro. Potrebbe essere questa, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, l'interpretazione che l'amministrazione finanziaria assumerà con riguardo alle novità in materia di fatturazione delle operazioni in vigore dal 1° gennaio 2013. Nel recepire la direttiva 2010/45/Ue, infatti, il legislatore nazionale ha previsto che la fattura debba contenere il «numero progressivo che la identifichi in modo univoco». Ma dalla lettura delle norme dettate dal dl n. 216/2012, poi confluite nella legge di stabilità, «non è assolutamente chiaro cosa si debba intendere», osserva Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti. Due le possibili soluzioni: la prima consiste nell'adozione di una numerazione progressiva «all'infinito», senza l'azzeramento previsto alla fine di ogni anno solare; la seconda prevede il reset della numerazione al termine di ogni anno solare, apponendo accanto al numero di fattura l'anno di emissione della stessa (anche per le eventuali serie di numerazione degli specifici registri sezionali). «In ogni caso a oggi, in assenza di un intervento chiarificatore da parte ministeriale», prosegue Cuchel, «riteniamo che per ottemperare al precetto normativo possano essere adottate, alternativamente, entrambe le modalità di numerazione». Tutte e due, però, presuppongono un aggiornamento dei programmi professionali di contabilità da parte delle software house. «Ci stiamo occupando da diverso tempo della questione e siamo arrivati alla conclusione che la numerazione univoca "all'infinito" avrebbe impatti molto pesanti», spiega Roberto Bellini, direttore generale di Assosoftware, «per questo la nostra interpretazione è quella di interrompere la numerazione ad ogni esercizio e porre un valore-serie, come l'anno di riferimento, che individui in maniera univoca ciascuna fattura». Sul punto l'associazione che rappresenta le aziende dei software gestionali e fiscali ha formulato all'Agenzia delle entrate una richiesta di consulenza giuridica. La risposta ufficiale dovrebbe arrivare a giorni, ma l'orientamento potrebbe essere conforme. «Sarà comunque necessario operare interventi per l'aggiornamento dei programmi», chiosa Bellini, «ma in un caso questi sarebbero profondi e quindi costosi, mentre la soluzione da noi prospettata non dovrebbe risultare troppo complicata da gestire. Sarebbe preferibile, sia sotto il profilo dell'efficienza economica sia sotto quello dell'omogeneità, avere un criterio standardizzato per consentire la corretta emissione e registrazione dei documenti».

Le modifiche ai processi amministrativi degli operatori economici apportate dalla legge n. 228/2012, tuttavia, non si limitano alla numerazione progressiva delle fatture. E sul territorio servirà un po' di tempo per assimilare le novità. «La normativa ha visto la luce a ridosso delle festività natalizie e pochi giorni prima dell'entrata in vigore», commenta Andrea Trevisani, direttore politiche fiscali di Confartigianato, «qualche incertezza applicativa è fisiologica, ma auspichiamo che l'Agenzia delle entrate intervenga al più presto con i necessari chiarimenti». Tra le novità anche la fattura semplificata per le transazioni di importo fino a 100 euro (e per le note di variazione, si veda *ItaliaOggi* di ieri). «Un intervento che aspettavamo da tempo e che può essere di grande aiuto per alcune categorie», rileva Antonio Vento, responsabile fiscale di Confcommercio, «si pensi ai ristoratori affollati nelle pause pranzo o nelle aree di sosta stradali, chiamati a emettere numerose fatture nel giro di pochi minuti. I vantaggi operativi possono essere tangibili. Per questo speriamo che il dm del Mef possa stabilire limiti di importo più elevati». La legge, infatti, prevede che la soglia dei 100 euro potrà essere alzata a 400, oppure del tutto eliminata per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività.

© Riproduzione riservata

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013

Stop all'autofatturazione se il fornitore è comunitario

Stop all'autofatturazione se il fornitore è comunitario: quando l'Iva è dovuta dal cessionario/committente nazionale con il meccanismo dell'inversione contabile, occorre applicarla integrando la fattura del fornitore. Il ricorso all'autofattura si renderà necessario soltanto in caso di mancato ricevimento della fattura, oppure per integrare una fattura irregolare. Gli adempimenti da osservare sono infatti quelli delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del dl n. 331/93. La novità è stata introdotta dalla legge di stabilità 2013, mediante una modifica del secondo comma dell'art. 17 del dpr n. 633/72 che ha generalizzato, con decorrenza per le operazioni effettuate dal 1° gennaio scorso, la procedura precedentemente applicabile solo agli acquisti intracomunitari di beni, nonché di prestazioni «generiche». In sostanza, gli adempimenti che deve porre in essere il soggetto passivo stabilito in Italia, nella sua qualità di debitore dell'imposta, al fine di assoggettare a tassazione le operazioni effettuate nel territorio dello stato, nei propri confronti, da soggetti esteri, non si differenziano più a seconda della tipologia dell'operazione, ma del luogo in cui è stabilito il cedente/prestatore estero.

Fornitori extracomunitari. Se il cedente/prestatore è stabilito fuori dell'Ue, il cessionario/committente italiano deve assolvere gli obblighi d'imposta nei modi ordinari, ossia emettendo autofattura in unico esemplare, in base al combinato disposto dell'art. 21, comma 5 e dell'art. 17, comma 2, primo periodo, del dpr 633/72. L'autofattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione, salvo che per le prestazioni di servizi «generiche», per le quali la lettera d) del comma 4 dell'art. 21, come sostituito dalla legge 228/2012, fissa invece il termine per l'emissione al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Questo termine dilatorio è un'altra novità del 2013 e rappresenta la soluzione al problema dell'istantaneità della fattura causato dallo specifico criterio per la determinazione del momento di effettuazione delle prestazioni generiche scambiate con soggetti esteri, introdotto dalla legge 217/2011. L'autofattura deve poi essere registrata ai sensi dell'art. 23, per liquidare l'imposta a debito, con riferimento al mese di emissione, e ai sensi dell'art. 25, per detrarre la stessa imposta, nei termini previsti per l'esercizio della detrazione (ovviamente se spettante).

Fornitori comunitari. Se il cedente/prestatore è invece stabilito in un altro stato membro dell'Ue, il secondo periodo del secondo comma dell'art. 17, dpr 633/72, come sostituito dalla legge n. 228/2012, stabilisce che il cessionario/committente italiano adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del dl n. 331/93, ossia con le modalità e nei termini previsti per gli acquisti intracomunitari e, dal 17 marzo 2012, per le prestazioni di servizi «generiche» ricevute da fornitori Ue. In sostanza, come anticipato, viene generalizzato il meccanismo di integrazione della fattura del fornitore Ue, alla quale la normativa nazionale riconosce dunque piena cittadinanza ai fini dell'Iva.

Pertanto, in base alle predette disposizioni, anch'esse revisionate dalla legge n. 228/2012, il soggetto passivo italiano, quale che sia l'operazione, deve integrare la fattura del fornitore Ue con l'applicazione dell'imposta e annotarla nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, nonché nel registro acquisti entro il termine per l'esercizio della detrazione. L'emissione dell'autofattura si renderà necessaria soltanto nell'ipotesi in cui la fattura del fornitore non pervenga entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, nel qual caso il cessionario/committente, ai sensi del comma 5 dell'art. 46, dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Se si riceve una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, occorre emettere autofattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria.

Queste autofatture dovranno poi essere annotate nel registro vendite entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Franco Ricca

Estratto del Patto di Consultazione
Ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998
e degli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di cui
alla delibera CONSOB n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche
HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente

Carimonte Holding s.p.a., Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Gruppo Società Gas Rimini s.p.a., aderenti al Patto di Consultazione di Hera s.p.a. del 23.2.2010

COMUNICANO CHE

a) nel secondo semestre di esercizio del 2012, anche in considerazione dell'intervenuto aumento di capitale sociale di Hera.s.p.a., i Soci aderenti al Patto di Consultazione hanno variato la propria partecipazione azionaria nel capitale sociale di Hera s.p.a.;
b) pertanto, i Soci aderenti al Patto di Consultazione sono attualmente i seguenti e detengono le partecipazioni azionarie nel capitale sociale di Hera s.p.a nel seguito indicate:

SOGGETTI ADERENTI AL PATTO	NUMERO DI AZIONI ORDINARIE DI HERA CONFERITE NEL PATTO	% RISPETTO AL TOTALE DELLE AZIONI CONFERITE NEL PATTO	% DEL CAPITALE SOCIALE DI HERA
Carimonte Holding s.p.a.	25.000.000	23,7338	1,9867
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì	20.335.040	19,3051	1,6160
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola	12.382.858	11,7557	0,9840
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena	21.879.999	20,7718	1,7387
Gruppo Società Gas Rimini s.p.a.	25.737.311	24,4337	2,0452
TOTALE	**105.335.208**	**100,00**	**8,3706**

Capitale sociale di Hera s.p.a.: € 1.258.394.405,00
Le informazioni essenziali di cui all'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 sono riportate nel sito internet www.gruppohera.it.
Bologna, 4 gennaio 2013